

**Accordo quadro tra
AIE
e
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ONLUS
e
Unione Italiana Ciechi ONLUS**

Premesso che

A. Gli editori associati all'AIE, in quanto detentori di diritti sui prodotti editoriali da essi editi, riconoscono in via di principio le esigenze e le ragioni particolari dei non vedenti e degli ipovedenti per quanto concerne l'accesso a tali prodotti, ferma restando la tutela dei diritti di autori ed editori con tutto ciò che ne consegue in materia di riproduzione non controllata, trascrizione e distribuzione dei contenuti culturali e delle forme comunicative che connotano ciascuna opera.

B. Lo scopo fondamentale dell'industria editoriale è di rendere accessibili le opere prodotte ad ogni categoria e componente di pubblico, senza discriminazione di sorta e senza tuttavia dover in nessun caso rinunciare ai propri diritti.

C. L'accesso dei non vedenti o degli ipovedenti ai prodotti dell'industria editoriale non può avvenire per il tramite dei formati commerciali disponibili per il restante pubblico, in quanto richiede il ricorso a formati appropriati rispetto alle peculiari modalità con cui può realizzarsi l'accesso alla lettura dei non vedenti, in quanto fisicamente non in grado di usare i formati normalmente disponibili.

D. I detentori dei diritti sulle opere sono consapevoli di queste modalità di accesso e sensibili all'esigenza di assecondarle, nel rispetto del diritto dei non vedenti a non essere in nessun modo discriminati neppure nel caso dell'accesso alla lettura, ferma restando tuttavia la tutela dei diritti di autori ed editori, anche nel caso di formati differenti da quelli normalmente usati per un più vasto pubblico, quali la trasposizione dei testi in Braille e/o il ricorso a sintetizzatore vocale.

E. Risultano pertanto fondamentali a una utilizzazione dei testi da parte dei non vedenti realizzata in modo tale da contemperare i diversi interessi e diritti: l'identificazione dei soggetti che possono creare e distribuire copie per non vedenti; le condizioni da rispettare affinché le regole del commercio librario non siano stravolte da un uso distorto dei nuovi formati utilizzati; l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, da ottenere di volta in volta rivolgendosi direttamente ai detentori di diritti.

F. Le parti concordano nella comune necessità di proteggere il diritto d'autore allo scopo di consentire ad editori ed autori di investire nelle nuove forme di diffusione protetta dei testi, favorendo così lo sviluppo di un mercato che può rappresentare per il futuro

l'occasione per la migliore integrazione dei non vedenti rispetto al consumo culturale eliminando le attuali barriere.

Tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue:

L'AIE s'impegna a promuovere tra gli editori associati atteggiamenti di fattiva disponibilità nei confronti delle iniziative proposte dalla Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" ONLUS (di seguito Biblioteca) e dalla Unione Italiana Ciechi ONLUS (di seguito Unione) ai singoli editori di volta in volta interessati e a fornire le consulenze necessarie perché le operazioni avvengano con piena soddisfazione delle parti in causa.

La Biblioteca e l'Unione si impegnano a rispettare nella trattativa con i singoli editori le condizioni generati convenute, di seguito esposte, nonché quanto ulteriormente concordato nel rapporto diretto.

1. Una volta ottenuta legittimamente una copia dell'opera pubblicata, per acquisto o prestito, la Biblioteca e l'Unione possono procedere alla trascrizione, copia o cambio di formato necessari a consentire ai non vedenti l'accesso personale all'opera, incluse le sintesi pariate, Braille, Moon, stampa a larghi caratteri, voce recitante registrata, file elettronico, a patto che l'opera non sia già disponibile in commercio in formato idoneo ai non vedenti. Ogni diverso e nuovo formato delle copie dovrà essere preventivamente sottoposto ed approvato dall'AIE.

2. I non vedenti possono chiedere alla Biblioteca e all'Unione di creare una copia adatta alle loro esigenze, a condizione che ogni copia sia fatta per solo uso personale della persona portatrice di deficit, incluso l'utilizzo per motivi di lavoro o di studio.

3. Una copia non elettronica, come ad esempio la registrazione di una voce recitante o una copia Braille, può essere prestata o scambiata fra persone con gli stessi handicap visivi come se fosse la stessa stampa originale.

4. Copie elettroniche possono essere create e conservate in un computer per tutto il tempo richiesto dall'uso personale dell'opera, purché si posseda l'originale. Tali copie non possono essere rese accessibili o trasferite a terzi tramite Intranet, ovvero attraverso newsgroups o Internet. Se l'originale è prestato, venduto o regalato, ogni copia disponibile e i file elettronici collegati devono essere distrutti o trasferiti con l'originale.

5. La Biblioteca, l'Unione e/o i non vedenti che si avvalgono del loro servizio devono rispettare l'integrità letteraria e artistica dell'opera, comprese le indicazioni del copyright, e tutti i diritti morali che l'autore può avere sull'opera. Essi non devono in alcun modo deformare, mutilare o in altro modo modificare l'opera, salvo che per ciò che consente il pieno accesso, e comunque mai senza preventiva autorizzazione dell'autore o del rappresentante designato.

6. L'autorizzazione alla copia non comporta cessione né esaurimento del diritto alla copia che resta in capo all'editore.

Il legittimo titolare del diritto ha facoltà di limitare l'autorizzazione o di fissarne le modalità quando particolari circostanze lo giustifichino. Per ogni utilizzazione diversa da quella concessa dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al titolare concedente.

7. La Biblioteca Italiana e l'Unione garantiscono che la copia autorizzata fornita in formato elettronico al fruitore disabile sia realizzata in un formato tale che non sia comunque possibile

intervenire sul contenuto dell'opera. La copia dovrà altresì contenere la dicitura: Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" ovvero Unione Italiana Ciechi copia concessa in uso a non vedenti su autorizzazione della casa editrice ... ”.

8. La Biblioteca e l'Unione devono svolgere ogni attività di controllo necessaria o utile ad impedire utilizzazioni abusive o comunque non consentite.

9. La Biblioteca e l'Unione trasmetteranno periodicamente all'AIE un rendiconto dal quale risultino chiaramente i titoli erogati, il numero di copie e il o i formati utilizzati per ogni copia.

Milano, li 23 ott. 2001

Associazione Italiana Editori

Pres. Dott. Federico Motta

Biblioteca Italiana per i ciechi “Regina Margherita” - ONLUS

Pres. Prof. Pietro Piscitelli

Unione Italiana Ciechi ONLUS

Pres. Naz. Prof. Tommaso Daniele